

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4554

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CAMBURSANO**

Introduzione del capo IX-*bis* del titolo III del libro IV del codice civile, concernente il contratto di fiducia (*trust*)

Presentata il 27 luglio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contratto di fiducia (*trust*) trova la sua origine nel diritto straniero, in particolare nei Paesi di *common law*, ma è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1° gennaio 1992 a seguito della ratifica della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, intervenuta ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364. A seguito di tale normativa possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia al *trust* costituito secondo la legge di uno Stato nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico. Sono quindi stati riconosciuti i cosiddetti « *trust* interni », nei quali spesso l'unico elemento di estraneità è la legge straniera che regola il rapporto di *trust*. L'Italia è l'unico Paese di diritto continentale ad aver aderito alla citata Convenzione. La Francia e la Germania hanno evitato di aderire alla Convenzione per non favorire la fuoriuscita di capitali e di servizi legali

a favore della piazza finanziaria inglese. Non a caso altri Paesi, anche di cultura diversa da quella di *common law*, si sono dotati di una propria legge in materia: è il caso, ad esempio, della Russia e della Cina.

Anche la legge francese n. 2007-211 del 19 febbraio 2007, ha scelto di disciplinare l'istituto, sia pure qualificandolo non come « *trust* », ma come « *fiducie* ».

Non essendoci ancora una legge italiana che disciplini la materia, per istituire un *trust* è quindi necessario l'uso di una legge regolatrice straniera. Il contratto fiduciario è lecito e tuttavia atipico, in quanto non espressamente disciplinato dal codice civile.

Con l'articolo 39-*novies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è stato introdotto, all'interno del codice civile, l'articolo 2645-*ter* che

disciplina « l'atto di destinazione », ma tale norma non ha soddisfatto pienamente le attese degli operatori, visto che sono state numerose le incertezze interpretative.

Si rende assolutamente necessario e urgente che anche il nostro Paese si doti di una propria legge che disciplini un fenomeno analogo al *trust*: ciò per evitare il ricorso a strutture professionali e imprenditoriali estere e per sviluppare un nuovo settore di mercato con conseguente recupero di gettito fiscale, dipendente dalle nuove attività svolte da professionisti e da operatori economici italiani.

Con la presente proposta di legge si introduce all'interno del titolo III del libro IV del codice civile il nuovo capo IX-*bis*, comprendente gli articoli da 1741-*bis* a 1741-*duodecies* e si istituisce il contratto di fiducia.

L'articolo 1741-*bis* definisce il contratto di fiducia come « il contratto con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la gestione separata, opera nell'interesse di uno o più beneficiari.

L'articolo 1741-*ter* disciplina il contenuto e la durata del contratto.

L'articolo 1741-*quater* disciplina la separazione patrimoniale, la surrogazione reale e l'opponibilità ai creditori.

L'articolo 1741-*quinquies* disciplina il contratto di fiducia a scopo di garanzia, imponendo che il fiduciante sia operatore professionale, e il contratto di fiducia a scopo di liberalità.

L'articolo 1741-*sexies* disciplina le obbligazioni e i poteri del fiduciario, l'opponibilità ai terzi delle eventuali limitazioni apposte ai poteri del fiduciario e l'obbligo di rendiconto.

L'articolo 1741-*septies* disciplina i poteri del fiduciante, nonché la sorte degli atti compiuti dal fiduciario in conflitto di interessi.

L'articolo 1741-*octies* prevede il diritto al compenso per il fiduciario.

L'articolo 1741-*novies* disciplina la cessazione del fiduciario dell'incarico.

L'articolo 1741-*decies* disciplina sia la revoca e la rinuncia del fiduciario che la possibilità di nomina da parte del giudice, in caso di urgenza, di un amministratore provvisorio.

L'articolo 1741-*undecies* disciplina le ipotesi di scioglimento del contratto di fiducia.

L'articolo 1741-*duodecies* estende, infine, le norme che regolano il contratto di fiducia anche ai casi di contratto di fiducia costituita con provvedimento del giudice o per testamento.

Con la presente proposta di legge è inoltre sostituito l'articolo 2645-*ter* del codice civile, prevedendo la trascrizione del contratto di fiducia quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ed è introdotto l'articolo 2684-*bis* nel medesimo codice per la trascrizione del contratto di fiducia relativo ai beni mobili registrati e per la previsione di nuove norme in materia tributaria conformi a quelle sul *trust*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il capo IX del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente:

« Capo IX-*bis*

DEL CONTRATTO DI FIDUCIA

ART. 1741-*bis*. — (*Nozione*). — Il contratto di fiducia è il contratto con il quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la gestione fiduciaria, opera nell'interesse di uno o più beneficiari.

ART. 1741-*ter*. — (*Forma e oggetto del contratto di fiducia*). — Il contratto di fiducia indica:

1) i beni o i diritti trasferiti, i quali in ogni caso devono essere determinati o determinabili in relazione alla loro origine;

2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novanta anni, o alla durata della vita di coloro che sono ivi indicati come beneficiari, salvo che la fiducia sia prevista per perseguire uno scopo di utilità sociale;

3) l'identità del fiduciante e del fiduciario;

4) l'identità dei beneficiari o i criteri per la loro individuazione all'interno di una più ampia classe se il contratto è a favore di beneficiari, nonché i diritti che competono loro;

5) lo scopo che il fiduciario persegue, se la fiducia mira alla realizzazione di uno scopo, e il soggetto destinato a far valere le obbligazioni assunte dal fiduciario.

Il contratto fiduciario è sottoscritto dalle parti e con atto avente data certa. Se ha per oggetto beni o diritti per i quali la

legge prevede la trascrizione o l'iscrizione in pubblici registri, il contratto è stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

ART. 1741-*quater*. — (*Contratto di fiducia, patrimonio fiduciario, opponibilità della fiducia ai creditori*). — I beni e i diritti trasferiti mediante contratto di fiducia e quelli che il fiduciario acquista successivamente al medesimo titolo o per effetto della gestione costituiscono patrimonio fiduciario separato dai suoi beni personali e da quelli acquistati in virtù di altri rapporti fiduciari.

I beni e i diritti trasferiti al fiduciario possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per debiti che trovano titolo nel contratto di fiducia.

I creditori dei beneficiari possono soddisfarsi sui diritti che competono loro a titolo di contratto di fiducia, salvo che gli stessi abbiano natura alimentare o siano destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di persona disabile.

Dalle trascrizioni e dalle iscrizioni in pubblici registri riguardanti beni immobili o mobili registrati che sono compresi nel patrimonio fiduciario deve risultare l'esistenza del vincolo derivante dal contratto di fiducia.

Qualora il fiduciario sia un operatore professionale il vincolo derivante dal contratto di fiducia sui beni o su diritti di natura mobiliare, nonché sulle quote o sulle azioni deve risultare da un registro del contratto di fiducia, la cui tenuta è iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

ART. 1741-*quinquies*. — (*Contratto di fiducia costituito a scopo di garanzia e di liberalità*). — Il contratto di fiducia può essere concluso da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale con un operatore professionale per garantire crediti anche futuri, determinati o determinabili.

Qualunque patto, che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o a un terzo il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei

beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito, è nullo.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla cessione dei beni ai creditori.

La liberalità realizzata attraverso il contratto di fiducia destinata al mantenimento, cura o sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.

ART. 1741-*sexies*. — (*Obbligazioni e poteri del fiduciario*). — Il fiduciario amministra i beni trasferiti mediante contratto di fiducia nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo previsto dal contratto e, ove non sia diversamente disposto dal titolo, risponde personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, con diritto di rivalsa sul patrimonio fiduciario.

Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono in solido delle obbligazioni assunte. Il contratto di fiducia può prevedere una diversa regola sull'amministrazione, salvo il caso in cui il fiduciante sia tra i fiduciari.

I limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio del contratto di fiducia.

Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto di fiducia attribuisce il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto.

ART. 1741-*septies*. — (*Poteri del fiduciante. Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale indebito*). — Il fiduciante vigila sua gestione del fiduciario, può chiedere il rendimento della gestione, può nominare in qualunque momento un terzo incaricato di curare l'attuazione dello scopo e di salvaguardare i diritti dei beneficiari.

Il fiduciario risponde dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli derivanti dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di

dati o di notizie apprese in occasione dell'adempimento del contratto di fiducia.

ART. 1741-*octies*. — (*Gratuità e onerosità del contratto di fiducia. Indennità per le spese effettuate*). — Salvo che il contratto di fiducia stabilisca diversamente, il fiduciario ha diritto al compenso. Il fiduciario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 1741-*novies*. — (*Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione*). — Il fiduciario cessa dall'incarico per le cause previste dal contratto di fiducia, per revoca o per rinuncia, per morte, per sopravvenuta incapacità, per fallimento e per le altre cause previste dalla legge. Il fiduciario che cessa dall'incarico è sostituito in conformità del contratto. Ove il contratto non disponga, la sostituzione è disposta dal giudice con proprio provvedimento. Il nuovo fiduciario subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.

ART. 1741-*decies*. — (*Revoca e rinuncia del fiduciario o del soggetto che deve far valere la fiducia*). — Il fiduciario è revocato o per inadempimento e, in caso di urgenza, il giudice nomina un fiduciario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

Qualora il fiduciario rinunci al contratto di fiducia, la dichiarazione è comunicata per iscritto a ciascun beneficiario o al soggetto che fa valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

ART. 1741-*undecies*. — (*Scioglimento del contratto di fiducia*). — Il contratto di fiducia concluso nell'interesse di beneficiari si scioglie per la fine del termine pattuito. Si scioglie altresì nel caso in cui siano state effettuate tutte le prestazioni previste dal contratto. Se i beneficiari sono tutti capaci di intendere ed agire, la fiducia si scioglie anche prima del suddetto termine per effetto della loro unanime deliberazione.

Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce i beni residui compresi nel patrimonio fiduciario ai beneficiari.

Qualora al termine del contratto di fiducia non vi siano beneficiari, i beni

sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.

Il contratto di fiducia costituito per realizzare uno scopo si scioglie con la realizzazione dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per l'insufficienza dei beni a esso destinati. In tal caso, liquidati i rapporti pendenti, si applica il terzo comma.

ART. 1741-*duodecies*. — (*Contratto di fiducia costituito con provvedimento del giudice o per testamento*). — Le norme che regolano il contratto di fiducia si osservano, in quanto compatibili, riguardo ai rapporti di contenuto analogo costituiti con provvedimento del giudice o mediante espressa disposizione testamentaria. In questo ultimo caso, all'accettazione del fiduciario si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari ».

ART. 2.

1. L'articolo 2645-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2645-*ter*. — (*Trascrizione del contratto di fiducia*). — Il contratto di fiducia quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali di cui al capo IX-*bis* del titolo III del libro IV deve essere trascritto.

La trascrizione è eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Quando il fiduciante è l'unico fiduciario la trascrizione è eseguita esclusivamente contro di esso. Si applica l'articolo 2644 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2684 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2684-*bis*. — (*Trascrizione del contratto di fiducia*). — Il contratto di fiducia di cui al capo IX-*bis* del titolo III del libro IV deve essere trascritto per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644, quando ha ad oggetto i beni di cui all'articolo 2683.

Si applicano i commi secondo e terzo all'articolo 2645-*ter* ».

€ 1,00



16PDL0051880